

AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA

GIUDICE DOTT. BARBARA LANCIERI

Procedimento n. 2464/12 R.G.N.R.

Dichiarazione di costituzione di Parte Civile

Il sig. **DORIGO Paolo**, nato a Venezia il 24-10-1959,, persona offesa e danneggiata dal reato, in qualità di rappresentante legale delle strutture sindacali qui elencate nel tempo, ossia del coordinamento nazionale della O.S. Slai Prol Cobas avente sede legale a Marano Veneziano in Mira, via Argine Destro Canale Taglio, 166-167, e fino al 1-9-2015 in via Pascoli, 5, Mira, e c.f. 90125650276 – che ha assunto tale denominazione il 7-1-2015 per decisione assembleare del 3-6 gennaio 2015, dalla medesima struttura, codice fiscale e rappresentanza legale di Slai Cobas – (e del) coordinamento regionale Veneto-Friuli V.G. (dal 2009) e precedentemente di Slai Cobas – (e del) coordinamento provinciale di Venezia (dal 2006-2008) - a mezzo dei sottoscritti Avv. Laura de Perini ed Avv. Anna Cergna entrambi domiciliati in Mestre- Venezia - come da procura speciale in calce al presente atto

DICHIARA

di costituirsi parte civile nel procedimento penale 2464/2012, RGIP 6604/2015, con udienza dinanzi al giudice dott. Barbara Lancieri fissata per il giorno 20/01/2016, nei confronti di Mohammed Ali per rispondere del seguenti capi di imputazione;

A) Del delitto p e p dagli articoli 81, 62 n. 5 e 11, 629 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità di socio di maggioranza e amministratore di fatto della società Bensaldo e Sonda, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole e della condizione di debolezza sociale dei lavoratori extracomunitari, con minaccia di mancata assunzione o di licenziamento (e conseguente mancato rinnovo del permesso di soggiorno) ed inoltre minacciando violente aggressioni da parte dei suoi conoscenti, costringeva i dipendenti delle predette società ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi

deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

In particolare costringeva i lavoratori, a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di Sonda e Bensaldo per un orario giornaliero superiore a quello previsto dal contratto e formalmente indicato in busta paga; a firmare moduli in bianco e dichiarazioni attestanti la fruizione di benefici (ferie, permessi ed indennità), in realtà non goduti, a non iscriversi ad organizzazioni sindacali, a tollerare il mancato pagamento degli straordinari, dell'indennità per lavoro notturno, e del contributo per la mensa, nonché la mancata fruizione delle ferie; a recarsi sul posto di lavoro anche durante periodi di malattia, a firmare mensilmente buste paga di importo superiore a quello effettivamente corrisposto ovvero restituire, in contanti, parte delle somme di denaro versate con bonifico bancario a titolo di stipendio mensile, di TFR, e di 13° mensile.

Così si procurava un ingiusto profitto con pari danno alle persone offese. In particolare gli emolumenti non corrisposti sono stati quantificati:

- Euro 46.079,31 per A.M.S.;
- Euro 27.654,78 per A.M.N.;
- Euro 300-450 in ogni mese di lavoro per T.R.;
- Euro 54.000 per A.M.S.;
- Euro 49.500 per A.K.M.N.;
- Euro 6.6621,66 per T.D..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando della condizione personale delle persone offese (extracomunitari con permesso di soggiorno subordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia e quindi più facilmente ricattabili), tali da ostacolare la privata difesa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità derivante dalla posizione del datore di lavoro.

In Venezia tra 2004 ed il maggio 2011.

B) del delitto p.e p. degli articoli 110, 56, 629 c. 2 in relazione all'articolo 628 c. 3 n. 1 cp, perchè in concorso con altre persone non identificate, dopo essersi presentato – accompagnato ad una decina di persone- presso l'abitazione di A.M.N. E A.M.S. (ove era stato convocato anche A.M.S.) e presso l'abitazione di A.K.M.N., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con minaccia i predetti A.M.N., A.M.S., A.M.S. e A.K.M.N., a desistere dalle azioni sindacali e giudiziario già intraprese per la tutela dei loro diritti di lavoratori della società Sonda e Bensaldo e non intraprendere analoghe azioni in futuro. In particolare li minacciava affermando che avrebbero creato loro problemi in ambito lavorativo, che li avrebbero fatti allontanare da Mestre, che li avrebbero fatti **picchiare**. In tal modo agiva per procurarsi un ingiusto profitto (consistente nel proseguire lo sfruttamento dei lavoratori e nell'omettere i pagamenti degli emolumenti non corrisposti ed il risarcimento dei pregiudizi subiti) con pari danno per la persona offesa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.

In Venezia, li 23/05/2010”

Al fine di ottenere l'integrale risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 cp e 74 cpp dei danni tutti subiti in conseguenza, per l'effetto ed a causa, dei reati suenunciati e di cui alla rubrica e/o di quelli diversi ed ulteriori che dovessero essere contestati ed accertati nel corso del giudizio.

La misura del risarcimento è fin d'ora quantificata in Euro 40.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà liquidata secondo equità dall'intestato Tribunale. In ogni caso si chiede il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva per un importo non inferiore di Euro 20.000,00 per le seguenti

MOTIVAZIONI

Fin dal 2008 lo Slai Cobas avente sede a Mira, iniziava ad interessarsi alla gravissima situazione in cui si trovavano i

lavoratori, prevalentemente extracomunitari, negli appalti Fincantieri a Marghera.

Tra il 2010 ed il 2016 si è sviluppata notevolmente l'attività di denuncia ispettiva è di sostegno e di tutela legale ai lavoratori degli appalti Fincantieri, giungendo la struttura sindacale di Mira ad avviare numerose pratiche ispettive e denunce agli organi di prevenzione e vigilanza Spisal, ad organizzare nuovi Cobas aziendali RSA e coordinamenti "appalti Fincantieri" di Slai Cobas oggi SLAI PROL COBAS (di seguito Sindacato) non solo a Venezia Marghera (dove tra l'altro sin dal 2010 dà assistenza gratuita di sera due volte a settimana e per tutto l'anno, in una sala pubblica), ma anche a Monfalcone, Genova, Sestri, Genova Levante, Ancona, giungendo in tempi diversi anche ad accordi aziendali (Cimes srl 2011, Terry srl a Monfalcone 2012, 2013, Adrimar DB Srl, Monferr srl a Monfalcone 2015).

Nel corso della primavera 2010 il Sindacato veniva contattato da alcuni dipendenti delle società Sonda S.r.l e Bensaldo S.r.l., sottoposti a continue estorsioni e prevaricazioni da parte del datore di lavoro.

Questi lavoratori decidevano di iscriversi al Sindacato, che si attivava innanzitutto per due situazioni gravi, di trasferimenti senza corrispettivo spese trasferta, ottenendo il ritorno dei lavoratori a Marghera. Si tratta dunque di 7 lavoratori, circa il 10% della forza lavoro di Bensaldo e Sonda all'epoca. I lavoratori che si iscrissero all'azienda, a parte i 2 fratelli B. che poi revocarono, qui indicati, furono tutti collaborativi a denunciare ciò che avveniva nei loro confronti presso la Procura della Repubblica Competente, accompagnati generalmente personalmente dal sindacalista sig. Dorigo

1	Bensaldo srl	M	D.T., con delega all'azienda
2	Bensaldo srl	M	N.B., con delega all'azienda, poi revocato
3	Bensaldo srl	M	A.M.K.N., con delega all'azienda

1	Bensaldo srl	M	D.T., con delega all'azienda
4	Bensaldo srl	M	M.S.A., con delega all'azienda
5	Bensaldo srl	M	M.S.A., con delega ma non comunicata all'azienda
6	Sonda srl	M	R.T., con delega all'azienda
7	Sonda srl	M	D.T. con delega all'azienda, poi revocato

Il Sindacato segnalava fin dall'aprile del 2010 alla Procura di Venezia la difficile ed inaccettabile realtà lavorativa di tali imprese, che costringevano i dipendenti ad orari di lavoro massacranti, non retribuiti, imponendo firme in bianco su moduli da utilizzare per false dimissioni.

Alcuni dipendenti di dette società, infatti, vista la collaborazione fattiva dello Slai Cobas, iniziavano a raccontare al signor Dorigo Paolo le dinamiche intercorrenti all'interno delle imprese Sonda e Bensaldo, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, rammostrando assegni e buste senza, peraltro, iscriversi al Sindacato per paura di ritorsioni da parte delle Aziende, che minacciavano espressamente i lavoratori, di non avvicinarsi allo SlaiCobas.

I dipendenti, infatti, subivano le direttive e le imposizioni del datore di lavoro, che imponeva la sottoscrizioni di buste paghe non corrisposte, di dimissioni in bianco, orari di lavoro pesanti e straordinari non pagati, con la minaccia, che, in caso di contestazioni, avrebbero perso il permesso di soggiorno se extracomunitari e/o il posto di lavoro.

Nel 2010 usciva un quadro davvero allarmante della situazione esistente nelle società Sonda ed Bensaldo, che non corrispondevano (????non veniva corrisposta dai datori di lavoro?) ai lavoratori la retribuzione agli stessi spettante ed imponevano ai propri dipendenti forme di estorsione e di decurtazione salariale arbitraria.

Le predette Aziende, ravvisando nel Sindacato una funzione di tutela dei lavoratori avverso le pratiche illegittime e gravemente lesive dei

diritti primari della persona, adottate dalle stesse nel posto di lavoro e ritenendo che il legame tra il predetto sodalizio ed i dipendenti potesse precludere alle stesse di continuare a tenere i comportamenti vessatori ed estorsivi denunciati, minacciavano ed intimorivano i lavoratori, al fine di impedire che gli stessi si iscrivessero al Sindacato, con conseguenti evidenti danni e ripercussioni pregiudizievoli sia di immagine che economici.

Lo Slai Cobas si determinava, pertanto, ad intervenire fattivamente a sostegno delle ragioni dei lavoratori, rendendosi conto delle paure ed intimidazioni che subivano quotidianamente i dipendenti e che l'unica possibilità per far cessare tale grave situazione fosse denunciare in prima persona quanto accadeva, ben sapendo che gli operai non *avrebbero potuto* potevano far partire alcuna segnalazione *denuncia*, temendo gravi ripercussioni *da parte del datore di lavoro*.

Il sig. Dorigo, pertanto, iniziava a denunciare siffatta situazione recandosi personalmente in Procura di Venezia, cercando, contestualmente, di instaurare delle relazioni sindacali con i datori di lavoro, che evitavano ogni contatto ed ogni disponibilità con il Sindacato.

Il Sindacato interessava l'Autorità Giudiziaria della gravissima situazione in cui gli operai, prevalentemente extracomunitari, erano costretti a vivere e tenendo aggiornata altresì la stampa locale, al fine di far emergere il quadro di estorsioni e sfruttamento posto in essere dalle predette due società.

Il costante e continuo supporto da parte del sodalizio ai lavoratori che subivano le forme di estorsione e discriminazione denunciate nel procedimento *de quo*, determinava il sig. Dorigo a rendersi disponibile a testimoniare insieme ad alcuni dipendenti ed a rendere le relative dichiarazioni, all'esito delle quale emergeva che lavoratori **venivano minacciati ed intimoriti con paventate ritorsioni, al fine di non farli aderire allo Slai Cobas.**

Nonostante la politica antisindacale ed i notevoli contrasti tra le predette imprese e lo Slai Cobas, il sodalizio perseverava nel proprio scopo di tutelare i lavoratori dipendenti, mantenendo delle relazioni sindacali con la Sonda e la Bensaldo, cercando di discutere e trovare una soluzione ad alcuni casi di cassa integrazione e di sanzioni disciplinari.

Nonostante le relazioni sindacali intercorse anche in materia di sicurezza, le predette Aziende COMUNQUE tentavano di minare il rapporto instaurato tra le stesse ed i dipendenti, cercando di ostacolare nuove iscrizioni al Sindacato e/o ottenere le dimissioni dei dipendenti già iscritti.

Rispetto alla sicurezza sul luogo di lavoro, nel 2011 lo Spisal Asl 12 intervenne in favore di M.S.A., su segnalazione del Sindacato Slai Cobas, poiché detto lavoratore veniva fatto operare con la saldatrice e mano, mentre con la mano sinistra doveva reggersi, su di una scala di oltre 2 metri.

A fronte di continue minacce di ritorsioni, volte ad allontanare il lavoratori dal predetto Sindacato, il sig. Dorigo continuava fattivamente a collaborare con la Procura della Repubblica di Venezia, tenendo la magistratura aggiornata costantemente su ogni prevaricazione, intimidazione ed ogni lesione ai diritti fondamentali del lavoratore, dei quali veniva a conoscenza a seguito delle segnalazioni da parte dei dipendenti, che cercavano, con ogni evidenza, disperatamente di ottenere una qualche tutela ed aiuto attraverso l'intervento dello Slai Cobas.

Nell'aprile 2011, gli iscritti allo SLAI COBAS delle Bensaldo e Sonda, partecipavano con altri colleghi di altri Aziende di appalto e subappalto in Fincantieri a Marghera, ad uno sciopero sia davanti allo stabilimento sia in pubblica manifestazione nella Piazzetta antistante i magazzini "Coin" a Mestre. Tale manifestazione fu anche riportata sulla stampa locale.

Seguivano altri incontri presso la Provincia di Venezia, in cui il Sindacato contestava l'illegittimità delle casse integrazioni e

richiedevano chiarimenti in merito alla posizione delle Aziende, anche in ordine alla modalità di gestione degli apprendistato e agli indiscriminati licenziamenti.

*** **

Il Sindacato, come si è ampiamente argomentato fin dal 2008 (**circa Rocx ed Eurotecnica, in relazione al cui procedimento si costituiva ritualmente come parte civile**) iniziava a collaborare con la Procura di Venezia, **presentando autonomamente le denunce dalle quali parte l'intera indagine nei confronti degli imputati e rendendosi parte attiva nella individuazione dei lavoratori**, intervenendo *ad adiuvandum* con gli ispettori del Ministero.

Preme evidenziare che la costituenda parte civile tentava per anni di addivenire ad un dialogo con i titolari delle Aziende, assumendo una funzione ed un ruolo sindacale vigile ed attento alle esigenze dei lavoratori, a fronte di continue minacce e condotte antisindacali poste in essere dalle predette società, che tentavano, con strumenti di estorsione e ritorsione, di danneggiare ed isolare il Sindacato, ledendo, nel contempo il lavoratore nei propri diritti primari.

**** **

Nei reati contestati agli imputati è chiaramente ravvisabile una grave lesione della libertà e dignità della persona, essendo i lavoratori costretti a subire continue minacce ed imposizioni da parte dei datori di lavoro, venendo privati della giusta retribuzione e sottoposto a pesanti orari di lavoro, con la continua e paventata preoccupazione di essere licenziati e/o di perdere il permesso di soggiorno.

Come è emerso in modo chiaro ed univoco, dalle sommarie informazioni rese dalle persone offese alla Procura di Venezia, gli operai dovevano necessariamente obbedire ad ogni illegittima e pesante richiesta del datore di lavoro, che utilizzava la propria posizione di forza contrattuale per ridurre alla totale sottomissione i dipendenti, i quali, pur di ottenere irrisorie somme di denaro del tutto necessarie per il mantenimento proprio e della

propria famiglia, si piegavano alle imposizioni, sottoscrivendo buste paga mai ricevute e dimissioni in bianco.

Nel caso di specie si riscontra una chiara violazione dell'art. 36, co. 1, Cost.

Poiché il lavoro è “*attività umana direttamente creatrice di beni e di ricchezza*”, all'art. 36 è sotteso il *principio* - di giustizia sociale - di redistribuzione dei risultati dell'attività lavorativa a vantaggio della parte debole del rapporto.

Tale norma esprime chiaramente, in tal maniera, la centralità del “principio lavorista” in seno alla costituzione economica della Repubblica, per l'appunto evidenziando il riconoscimento del valore dell'attività lavorativa intesa quale strumento di emancipazione del lavoratore (in primo luogo) subordinato dalla condizione di bisogno.

L'art. 36 della Costituzione risulta *in toto* connesso con principi fondamentali della persona umana quali la dignità, libertà ed eguaglianza.

I primi due sono testualmente richiamati dall'art. 36, co. 1, Cost., quasi a esprimere l'intento del costituente di attribuire al benessere economico del lavoratore, in funzione eccedente il mero sostentamento.

La dignità va riferita, *in primis*, sotto il profilo individuale: si tratta di una specificazione del concetto di “dignità umana”, che qui si manifesta **nel diritto a un *quantum* di retribuzione tale da consentire al lavoratore di condurre un'esistenza ben al di sopra dei livelli di sopravvivenza.**

L'aspetto per così dire dignitario del diritto alla retribuzione adeguata si traduce, nella legislazione penale, in norme che considerano la mancata corresponsione di una retribuzione dotata dei canoni *ex art. 36, co. 1., Cost.* quale prova della sussistenza di reati, come quello di estorsione del datore di lavoro a danno del lavoratore o di sfruttamento illecito della manodopera.

In secondo luogo, lo *standard* retributivo deve essere adeguato a determinare **per il lavoratore una tutela della “dignità sociale”**, che

nella specie vuole dire ottenere, attraverso il lavoro, le condizioni per assicurare al lavoratore uno *status* esistenziale degno, **consentendo allo stesso di supportare e mantenere se stesso e la propria famiglia.**

Se viene tutelata la dignità del dipendente, trova conseguentemente altrettanta tutela il principio di libertà.

La percezione di un salario adeguato, infatti, come corrispettivo del lavoro svolto è condizione indispensabile per consentire la condizione di dignità del lavoro e del lavoratore, nell'ambito della propria famiglia: **solo da qui deriva la libertà del dipendente**, sia sul piano personale che dell'appartenenza ad una comunità nella quale il soggetto, libero, per l'appunto dall'indigenza e dal bisogno, ha la possibilità di esplicare appieno la propria personalità.

Se il lavoratore si trova costretto ad accettare un qualsiasi compenso non adeguato, magari in dipendenza di un lavoro precario, si verifica una condizione di "indegnità" del lavoro che pregiudica complessivamente l'obiettivo di realizzazione di una condizione di pienezza esistenziale e giuridica.

Lo *status* economico dignitoso da cui deriva il principio della giusta retribuzione del lavoratore come tutelata dalla Costituzione è dunque presupposto della sua condizione di libertà.

Da qui deriva il principio di eguaglianza, anch'esso destinato ad integrare l'operatività del principio di adeguatezza della retribuzione.

Il lavoratore, infatti, si trova in una condizione di minorità economica, frutto dello sbilanciamento negoziale all'interno della relazione contrattuale, al quale pone rimedio proprio il principio della giusta retribuzione, che spetta necessariamente al lavoratore, riportando lo stesso in una posizione di parità con il datore di lavoro, quanto meno dal punto di vista della tutela costituzionale.

*** **

Alla luce di quanto finora evidenziato, preme sottolineare che lo **Statuto come in allegato nr. 4, pressoché nei medesimi termini che nel 1998 (congresso di Bellaria) e nel 2006 (coordinamento**

provinciale) e 2015 (Slai Prol Cobas), indica tra i propri principi fondamentali, in forza dei quali viene costituito il Sindacato quanto segue:

*“La promozione dell’organizzazione sindacale collettiva e di classe dei lavoratori e disoccupati e la promozione di lotte e vertenze a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali; si batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro ed è fondato sul principio della democrazia diretta e del protagonismo dei lavoratori per questo demanda i poteri sindacali ai Cobas al cui interno i lavoratori e disoccupati iscritti eleggono i propri rappresentanti che possono essere revocabili in qualsiasi momento; **E’ FONDATA SUI PRINCIPI DI LIBERTA’, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA’, INTERNAZIONALISMO ...**; **persegue la tutela degli interessi specifici e generali delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori attraverso la lotta e l’antagonismo di classe e si batte contro ogni forma legale e/o contrattuale di regolamentazione dello sciopero e repressione delle lotte dei lavoratori”**.*

Il Sindacato ha dunque per oggetto e scopo sociale dello Statuto, LA PROMOZIONE DELLE IDONEE AZIONI a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali.

Alla luce di quanto finora dedotto ed argomentato, risulta evidente che i reati di cui si controverte nel procedimento de quo hanno palesemente e gravemente leso i fini ed i principi istituzionali della costituenda parte civile, avendo colpito pesantemente i diritti fondamentali della persona e del lavoratore.

L’imposizione di retribuzioni inadeguate, dimissioni in bianco, passaggi da una società all’altra di manodopera, piegata dalle continue minacce e prevaricazioni, ha leso in primis la dignità dei lavoratori e la libertà di autodeterminarsi, nonché, di conseguenza in ultima, di aderire, per un aiuto e supporto, allo stesso Sindacato, che ha dovuto operare, con estrema difficoltà.

La Suprema Corte, con sentenza sezione IV 16/7/1993 n. 10048 ha riconosciuto la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, stante l'evidente lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori tutelati dal sindacato.

E ancora la Corte di Cassazione nella **sentenza 22558 /2010** ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, anche se la vittima non era iscritta al sindacato, respingendo il ricorso del capocantiere e del responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni.

*Il mutato quadro di riferimento" si legge in sentenza "porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere **che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta"**.*

La stessa *ratio* indicata nella predetta pronuncia è ravvisabile nel caso di specie, in cui **l'intera vicenda è riuscita ad emergere unicamente attraverso l'attività del Sindacato**, che ha raccolto i racconti dei lavoratori, segnalato in Procura ogni fatto di cui riceveva notizia, e fornendo tutela ad ogni operaio, che, anche se non iscritto, si rifugiava nel Sodalizio al fine di ottenere un minimo di tutela e protezione.

La condotta tenuta dagli imputati, oltre aver leso il Sindacato nei propri scopi istituzionali ed indicati nello Statuto, con conseguente perdita di credibilità dello stesso davanti ai lavoratori, **ha determinato e causato una perdita economica di quote di iscrizione sindacali, oltre ad una grave lesione all'immagine pubblica del Sindacato al quale viene ingiustamente ed**

arbitrariamente attribuita la chiusura delle due Aziende, nonostante, al contrario, il Sindacato abbia sempre operato nell'ottica di garantire il posto di lavoro ai dipendenti di tali imprese, cercando di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori, non potendo certo consentire che i datori di lavoro continuassero a sfruttare e minacciare i propri dipendenti, nelle forme accertate nel procedimento *de quo*.

Si rileva, inoltre, che in seguito a tali vicende, il Sindacato Slai Cobas viene definito come il sindacato “*degli immigrati*”, circostanza che ha indotto i dipendenti italiani a rivolgersi ad altre Associazioni Sindacali, soprattutto tra i lavoratori della Fincantieri ai quali, a causa dell'intera vicenda, viene altresì detto che “*chi è nel Cobas perde il lavoro*”, adducendo, pertanto, delle chiare minacce che portano il personale a non aderire al predetto Sindacato.

In ogni caso l'ambigua condotta dei titolari di Sonda e Bensaldo risulta del tutto evidente *de plano* dal fatto che mentre da una parte offrivano la disponibilità a partecipare ai confronti istituzionali in materia di cassa integrazione e – in forma sostanzialmente quasi informale - di altre problematiche attinenti alle condizioni di lavoro dei dipendenti, dall'altra continuavano a diffidare i lavoratori dall'adesione al Sodalizio, **cercando, in ogni modo, di ottenere le dimissioni di quanti risultassero iscritti.**

*** **

Preme ribadire in questa sede che l'intera vicenda processuale ha avuto inizio proprio per impulso del Sindacato e per la determinazione dello stesso, ha perseguito la tutela dei lavoratori nelle forme e secondo gli obiettivi indicati nel Statuto, le cui finalità sono state, con ogni evidenza, lese dalla condotta reiterata, illegittima degli imputati.

Si ritiene opportuno, alla luce di quanto finora argomentato e dedotto, soffermarsi brevemente sul reato di estorsione da parte del datore di lavoro, precisando che che ai sensi dell'art. 629 cod. pen.

commette delitto di estorsione “[c]hiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno...”.

Nel caso di specie, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: *“integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi”* (Cass. 36642/2007; Cass. 48868/2009; Cass. 16656/2010).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di statuire che il principio dell’irriducibilità della retribuzione è ricavabile sia dall’art. 2103 cod. civ. sia dalla suddetta disposizione di rango costituzionale *“ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato”*. (Cass. 20310/2008; Cass. 20339/2006).

La questione relativa alla sicurezza nell'ambiente di lavoro costituisce uno dei fini specifici e maggiormente caratterizzanti degli organismi sindacali nelle aziende e territoriali (categoriale solo nel caso degli autisti di mezzi pesanti – Federazione Autisti Operai-) dello Slai Cobas (la “I” sta per “Intercategoriale”), che mira alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con precipuo riferimento al miglioramento delle condizioni di lavoro, nei molteplici aspetti della tutela della loro integrità fisica, di una giusta retribuzione, degli orari e tempi di lavorazione.

La ritenuta violazione dell'ambiente di lavoro, della retribuzione, spettante ai dipendenti costituisce un fatto ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e, per ciò stesso, risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, **nella misura in cui**

si tratta di una lesione del diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti.

Nel caso di specie, l'Organizzazione Sindacale dello Slai Cobas che, in forza dei propri pincipi statutari, svolge, come si è detto, una specifica attività di tutela dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, promuovendo il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro - possono vantare non solo un interesse legittimo all'osservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori, bensì un diritto proprio nel processo penale, da esercitare mediante la costituzione di parte civile e la richiesta di risarcimento del danno subito.

Come riconosciuto d'altra parte dal consolidato orientamento giurisprudenziale la esposizione a rischio di una più ampia ed indistinta categoria di dipendenti comporta una lesione diretta ed immediata al diritto dell'organizzazione medesima e, pertanto, fonte di un danno risarcibile.

Per i motivi sopra esposti, lo Slai Prol Cobas

Chiede

che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato, con condanna degli stessi alla pena che sarà ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti e subendi dallo Slai Prol Cobas e che si indicano nella misura di Euro 40.000,00 , oltre alle spese processuali o liquidati secondo giustizia od equità.

In ogni caso si chiede il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva per un importo non inferiore ad Euro 20.000,00

Si allegano

.....

Con osservanza

Mestre, li: _____ , _____

Avv. _____